



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizio Ambiente



ORGANO TECNICO COMUNALE

RIADOZIONE

VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRGC VIGENTE,

AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

2° PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 2° SEDUTA DEL 23/06/2021

Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I – RIADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 26 AL P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. -

VISTI

- I disposti della L.R. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dettante "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", che ha disciplinato puntualmente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) a cui sottoporre i progetti delle opere ricomprese nei suoi allegati A) e B) e che ha altresì sancito all'art. 20 l'obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione e delle loro varianti sostanziali ad un'analisi di compatibilità ambientale;
- i disposti di cui alla parte seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 come variato dal D. Lgs. 16/01/2008, n. 4, dettante "*Norme in materia ambientale*" che ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A./I.P.P.C.);
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*";
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*".
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016, n. 25-2977 avente ad oggetto: "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*."

Inoltre:

- preso atto dell'art. 17 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03.05.2010 è stato istituito l'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;
- visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 120 del 04/08/2017 ad oggetto: "art. 17, comma 12 PRGC. Indirizzo" l'Amministrazione ha formulato, al Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, l'indirizzo di avviare, con sollecitudine, previo incarico a

professionista esterno (in ragione dell'accertata impossibilità di preparare la proposta in proprio), il procedimento di modifica del Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01/06/2020 è stata aggiornata la composizione dell'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;
- L'Amministrazione Comunale ha predisposto una Variante ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i., principalmente finalizzata a riconsiderare alcune previsioni insediative sulla base delle attuali esigenze dei rispettivi proprietari e della collettività;
- al fine di conseguire gli obiettivi è stato conferito l'incarico all'Arch. Enrico Bonifetto con Studio in via Brugnone 12 Torino per redazione della Variante parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente e della Verifica di Assoggettabilità alla VAS (art. 17 c. 5 l.r. 56/77 e s.m.i.).

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale ha avviato le procedure di adozione ed approvazione della Variante Parziale n. 26 al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- L'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i, al comma 8, prevede di sottoporre a **verifica preventiva di assoggettabilità a VAS** le varianti formate ai sensi del sopracitato articolo, nel caso esse non rientrino nei casi di esclusione automatica.
- Nel caso di Varianti parziali, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la normativa Regionale prevede una fase di verifica preventiva di assoggettabilità, fermo restando l'esclusione automatica nel caso in cui gli interventi non riguardino soggetti a procedure di VIA, previsti dal comma 9 del citato art. 17 della LR n. 56/77 e s.m.i..

Dare atto che:

- ✓ **L'Autorità proponente** è identificata nell'Amministrazione comunale che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano ed ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016;
- ✓ **L'Autorità competente** per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione del piano e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;
- ✓ il Comune di Volpiano si è dotato di Organo Tecnico Comunale istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03/05/2010 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 01/06/2020 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98;

Esaminato che:

- ✓ in data 14/01/2021 – prot. n. 82 era stato presentato il **documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS** (bozza), a cura dell'Architetto Enrico Bonifetto;
- ✓ in data 14/01/2021 e 01/02/2021 si è svolta la 1° riunione (I e II parte) dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata ad individuare i soggetti con competenze ambientali da consultare per l'emissione del provvedimento di verifica assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i
- ✓ il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 26 al PRGC è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28/01/2021;
- ✓ in data 03/02/2021 – prot. n. 2438 è stata trasmessa la documentazione relativa alla Variante n. 26 e sono stati richiesti i contributi ambientali ai soggetti individuati dall'OTC;
- ✓ il progetto preliminare della Variante parziale n. 26 è stato pubblicato a far data dal 15/02/2021;
- ✓ in data 16/04/2021 – prot. n. 8216, a seguito dei contributi pervenuti di ARPA E CMTO, si è svolta la 3° riunione dell'OTC ed è stato emesso il 1° provvedimento di verifica escludendo da VAS la Variante parziale n. 26, adottata con DCC n. 03/2021; nella stessa seduta si definiva che in caso di riadozione venissero richiesti i contributi agli stessi soggetti ambientali

- precedentemente interpellati;
- ✓ in data 26/04/2021 con deliberazione del CC n. 30 è stato riadottato il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 26 al PRGC;
 - ✓ in data 06/05/2021 si è svolta la 3° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata a confermare i soggetti con competenze ambientali da consultare (soggetti già precedentemente individuati nelle sedute del 14/01/2021, del 01/02/2021 e del 16/04/2021) per l'emissione del provvedimento di verifica assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, ossia:
 - ✓ CITTA' METROPOLITANA - Valutazione Impatto Ambientale - C.so Inghilterra n. 7 - 10138 – TORINO;
 - ✓ ARPA - Via Pio II n. 9 - 10135 - TORINO;
 - ✓ SOPRINTENDENZA - Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino - Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO;
 - ✓ ASL TO4 - Via Po 11 – 10034 – CHIVASSO.
 - ✓ SMAT - Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 – TORINO;
 - ✓ il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS (riadottato) costituisce lo screening per la verifica di assoggettabilità a **Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 26 al PRGC** vigente del Comune di Volpiano;

Tutto ciò premesso;

- ✓ in data 21/06/2021 – prot. n. 13470 è stata convocata la 2° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e s.m.i., a **valutare i contributi pervenuti ed emettere il provvedimento di verifica, come previsto dalla normativa vigente.**

All'incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico- Servizio Ambiente – Responsabile del procedimento VAS	<i>VERONESE Arch. Monica</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente e LLPP/Patrimonio	<i>FLORIANI Dott. Mauro</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente	<i>DI PIETRO Arch. Annarita</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Edilizia / Urbanistica	<i>BERTELLE Arch. Alessandra</i>
Progettista variante n. 26 - Relatore	<i>BONIFETTO Arch. Enrico</i>

In apertura dei lavori della Conferenza l'Arch. Monica VERONESE in qualità di Responsabile del procedimento ambientale e l'arch. Enrico BONIFETTO in qualità di progettista della **VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRGC (RIADOZIONE)**, hanno illustrato sommariamente i contenuti tecnici della Variante stessa.

Si è rammentato che:

- la **Variante parziale n. 26 al PRGC** si pone come obiettivo principale il recepimento di una serie di istanze ritenute accoglibili nel pubblico interesse in coerenza con i principi informatori del piano regolatore volte a rispondere alle molteplici esigenze provenienti a diverso titolo dal territorio comunale, unitamente ad altre modifiche minori riguardanti la correzione di alcuni refusi, errori materiali e/o inserimenti di precisazioni derivanti da alcune incomprensioni segnalate dagli uffici tecnici comunali, nell'ottica complessiva di agevolare l'ordinaria gestione dello strumento urbanistico e la sua diretta applicazione da parte degli addetti ai lavori e liberi professionisti.
- il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 26 al PRGC è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2021 e si componeva dei seguenti elaborati e così costituiti:
 - ✓ *Relazione geologico- tecnica;*
 - ✓ *Relazione illustrativa e modifiche cartografiche e normative;*
- in data 06/05/2021– prot. n. 9273 è stata trasmessa la documentazione relativa alla Variante n. 26 (riadozione) e sono stati richiesti i contributi ambientali ai soggetti individuati dall'OTC;

Tutto ciò premesso;

Si evidenzia che, a seguito delle richieste avanzate da questo Organo Tecnico Comunale in data 06/05/2021, sono pervenuti i seguenti contributi:

- ✓ in data 09/06/2021 - prot. 12604 - pronunciamento di compatibilità ed osservazioni e formulazioni di alcune osservazioni, da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;
- ✓ in data 17/06/2021 - prot. 13239 - parere da parte dell'ARPA.
- Rilevato che l'**Unità speciale VAS, VIA, AIA** del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto all'Allegato 1 lettera j.1 della DGR 29/02/2016 n. 25-2977 del 29/02/2016, ossia che nel caso di silenzio l'iter procede.
- Rilevato che per l'**Arpa**, alla luce delle proprie considerazioni, ritiene che la Variante Parziale n. 26 possa essere esclusa dalla fase di valutazione della Procedura di VAS a condizione che siano identificate ulteriori valide ed adeguate misure di compensazione e che siano inserite nelle Nda.
- Valutata la tipologia ed i contenuti della Variante parziale n. 26 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente;

Tutto ciò considerato, l'Organo Tecnico Comunale procede pertanto alla determinazione del provvedimento di competenza di seguito definito.

DETERMINAZIONE DEL 2° PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro e preso atto del contributo ambientale pervenuto dall'Arpa sopra richiamato, l'**Organo Tecnico Comunale** si esprime in merito ai contenuti della variante, con le seguenti considerazioni:

- ✓ *le aree interessate non determinano ricadute ambientali significative a livello territoriale, sono congrue ai vincoli idrogeologici del territorio, la classificazione acustica non evidenzia criticità e tutte le aree sono servite dalle reti tecnologiche locali.*
- ✓ *la variante non contiene, fattispecie per le quali è prevista la procedura di VIA, la realizzazione di nuovi significativi volumi, modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali che interessino aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,*

nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

Si ritiene altresì che non si debba procedere alla successiva fase di Valutazione, fatto salvo che si accolgano nel progetto definitivo della Variante n. 26 al PRGC le raccomandazioni dell'Arpa relative alla compensazione ambientale, al rischio incidente rilevante ed all'invarianza idraulica.

Per cui:

- ✓ in merito alle **AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE**, ricordando che:
- ✓ il piano Vigente, approvato dalla Regione Piemonte con DGR 17- 29336 del 14 febbraio 2000, ha già preso in considerazione gli aspetti ambientali del territorio, attraverso appositi studi agronomici, di biopotenzialità e di analisi del paesaggio (facenti parte integrante del PRGC medesimo);
- ✓ la relazione illustrativa del PRGC indicava come prioritari obiettivi del Piano:
"3. Definire alla scala locale le soglie di trasformazione potenziale i fini insediativi in base a parametri di controllo di tipo ecologico...."
- ✓ 4. Qualificare l'offerta degli spazi riservati agli insediamenti attraverso un progetto... volto a preordinare ed integrare le trasformazioni con "elementi di natura" mirati alla conservazione degli ecosistemi antropici e naturali....."
- ✓ alcune delle trasformazioni oggetto della presente variante (Schede E7 e E8 – Aree RNV1 e RNV7) erano già state valutate, senza alcuna osservazione negativa da parte del soggetti con competenza ambientale, con il Rapporto ambientale allegato alla proposta tecnica del Progetto definitivo della Variante n. 23 approvato con DCC n. 28 del 20/05/2019, quindi coerente con la citata disciplina nazionale – D.Lgs 152/2006, anche se revocato con DCC n. 28 del 20/05/2020 (schede B1o – area RNV1 e B3a – area RNV7);
- ✓ la riclassificazione delle porzioni stralciate dalle aree RNV1 e RNV7 (Schede E7 ed E8), è stata valutata con esito positivo ai fini ambientali dal Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità, allegato alla Variante n. 26.

Si ritiene comunque di accogliere le osservazioni dell'Arpa del 22/03/2021 e 17/06/2021, chiedendo:

- di ampliare l'area di compensazione SV26a di ulteriori 7.000 mq. (area fondiaria di cui è prevista l'impermeabilizzazione (RNV1mq. 8.671/2 + RNV7 mq. 5.234/2 = mq. 6.952);
 - che l'area di compensazione ambientale abbia i caratteri di un Parco urbano con contenuti naturalistici. Sotto il profilo della composizione botanica delle specie si chiede di utilizzare essenze botaniche di specie tipicamente lacuale lungo le sponde del corpo idrico e vegetazione climacica nelle restanti aree;
 - il progetto di trasformazione dell'area dovrà attivare in via preliminare procedure di bonifica ai sensi de D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di verificare l'assenza di superamenti delle CSC nelle matrici ambientali;
 - per i nuovi insediamenti residenziali nell'area ambientale della Vauda – aree RNV1 e RNV7: occorrerà individuare tipologie edilizie coerenti con quelle limitrofe in termini di densità ed altezze, mentre sarà possibile adottare materiali e finiture differenti qualora considerate di minor rimpatto percettivo. A tal proposito si suggerisce di tener conto degli "*Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - buone pratiche per la pianificazione locale – Regione Piemonte 2014*";
 - per le aree RNV1 e RNV7 dovrà essere adeguatamente tutelata anche la risorsa suolo tramite l'inserimento di specifici parametri ambientali che individuino una superficie permeabile minima del 50% del lotto, unitamente all'adozione di sistemi per il recupero delle acque ed il raggiungimento dell'invarianza idraulica (vasche interrato di raccolta e rilascio graduale). Infine, poiché il progetto comporta un incremento della superficie esistente impermeabile, si dovrà definire una compensazione monetaria relativamente al consumo di suolo, da utilizzarsi per la rigenerazione dell'area di compensazione SV26a.
- ✓ in merito alle osservazioni sul **RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (RIR)** l'Arpa evidenziava che alcune aree ricadevano nell'area di osservazione ed anche di esclusione, prevista della normativa R.I.R. (D. Lgs. 105/2015), relativa allo

Stabilimento a rischio di incidente rilevante.

Considerando le possibili interferenze, si chiedeva di prendere in considerazione tutti i vincoli e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 105/2015, il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 e la D.G.R. 26 Luglio 2010 n. 17-377). In particolare, risultava che l'area denominata ex D2 (ora D1) verrà riclassificata in area a servizi e che avrebbe di conseguenza caratteristiche di maggiore vulnerabilità al rischio industriale. Per rendere effettiva la previsione, si chiedeva altresì che l'iniziativa non comportasse il sorgere di una categoria A o B di elemento vulnerabile ai sensi del DM 09-05-2001 – categorie non ammesse dal RIR in quanto ricomprese in area di esclusione derivante dallo stabilimento ENI; in merito a tale osservazione si richiede che nella scheda D1 (ex D2) vengano richiamati i riferimenti normativi di cui al DM 09/05/2001, relativi alle aree di esclusione, come già riportati all'art. 68 "*Gestione del rischio industriale*" – punto 6 – Norme generali relative alle aree di esclusione e di osservazione.

✓ In merito alle osservazioni sull' INVARIANZA IDRAULICA:

- si chiede nelle schede relative agli interventi di riassetto/riordino del tessuto residenziale consolidato (B1, B2, B3) di richiamare i disposti relativi all'invarianza idraulica, riportati anche all' interno dell'Art. 10 della N.d.A.
- si chiede per la scheda C6 che qualora non fosse possibile allacciarsi al collettore fognario (il più vicino dista circa 200 m), venga previsto un sistema di trattamento delle acque reflue nere e grigie adeguatamente dimensionate (considerando il numero effettivo di abitanti equivalenti) e prevedendo una tipologia di scarico che tenga conto delle criticità presenti nell'area di immissione.

Si conferma altresì quanto già espresso nel precedente provvedimento di verifica del 16/04/2021 relativo all'adozione del progetto preliminare della variante parziale n. 26 al PRGC, ossia che:

- ✓ in merito all'osservazione per la PERMEABILITÀ DEI SUOLI E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO si prende atto. Tale prescrizione è già, in parte, esplicitata all' interno dell'Art. 10 delle NDA, – Condizioni per il rilascio di Concessioni: "*Nelle aree residenziali le acque meteoriche dovranno essere prioritariamente smaltite con impiego di pozzi o letti drenanti opportunamente dimensionati e realizzati all'interno del lotto di intervento. Eguale provvedimento dovrà essere adottato per le aree produttive secondarie e terziarie, fatta salva l'immissione in fognatura previa, ove necessario, la depurazione delle acque di prima pioggia ricadenti su piazzali e tetti di capannoni*".

Si rimanda altresì alla futura variante di precisare meglio tale norma (per garantire l'invarianza idraulica) disponendo di minimizzare le aree impermeabili e collettare le acque meteoriche, verificando la possibilità del loro recupero per usi civili ed irrigazioni (esempio: raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati).

- ✓ in merito ad alcuni accorgimenti finalizzati al RISPARMIO DI RISORSE, suggeriti da Arpa, si rimanda al piano energetico ambientale comunale, approvato con DCC n. 8 del 04/04/2016; si evidenzia che alcuni dei citati accorgimenti (es: utilizzo di fonti rinnovabili, schermature solari e sistemi di raffrescamento) vengono già presi in considerazioni all'atto del rilascio del permesso di costruire.
- ✓ in merito alle osservazioni in merito a DEMOLIZIONI ed AMIANTO si evidenzia che esse vengono già prese in considerazioni all'atto del rilascio del permesso di costruire.
- ✓ in merito alle osservazioni delle INTERFERENZE CON ACQUIFERO SUPERFICIALE si prende atto. Tale prescrizione è già esplicitata all'interno dell'Art. 53 delle NDA, – Aree inidonee all'edificazione o penalizzate ai fini urbanistici, al punto 4: RISORGENZA DELLA FALDA FREATICA.
- ✓ in merito al VERDE questo Organo Tecnico Comunale ritiene altresì necessario che venga valutata la necessità di inserire, nella prossima Variante al PRGC, una norma

generale per utilizzare in tutte le aree verdi la vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016" e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.

Fatto salvo quanto sopra determinato, si ritiene **di escludere**, ai sensi dell'articolo 12 - D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la **VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRGC VIGENTE (RIADOZIONE)**, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente, **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.**

Si informa inoltre che occorrerà:

- procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Volpiano, 23/06/2021

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico- Servizio Ambiente – Responsabile del procedimento VAS	<i>VERONESE Arch. Monica</i> <i>Firmato</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente e LLPP/Patrimonio	<i>FLORIANI Dott. Mauro</i> <i>Firmato</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente	<i>DI PIETRO Arch. Annarita</i> <i>Firmato</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Edilizia / Urbanistica	<i>BERTELLE Arch. Alessandra</i> <i>Firmato</i>
Progettista variante n. 26 – Relatore	<i>BONIFETTO Arch. Enrico</i> <i>Firmato</i>

Allegati:

- ✓ *in data 09/06/2021 - prot. 12604 - pronunciamento di compatibilità ed osservazioni e formulazioni di alcune osservazioni da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;*
- ✓ *in data 17/06/2021 - prot. 13239 - parere da parte dell'ARPA.*



Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 2850

DEL 09/06/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 125

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO – VARIANTE PARZIALE N. 26 AL P.R.G.C. VIGENTE –
RIADOZIONE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Volpiano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con Variante Strutturale n. 22 approvata con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;
- ha approvato diciannove Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 28 gennaio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente, trasmesso alla Città Metropolitana per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, e su cui, con D.D. n. 1136 del 17.3.2021, sono state formulate osservazioni in merito alla classificazione della Variante;
- ha riadottato con deliberazione C.C. n° 30 del 26/4/2021, il progetto preliminare modificato della Variante Parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 29.4.2021 con note prot.9370 (PEC ns. prot. 47406), 9368 (PEC ns. prot. 47394), 9366 (PEC ns. prot. 47389), 9418 (PEC ns. prot. 47569), 9412 (PEC ns. prot. 47564), 9415 (PEC ns. prot. 47563), 9409 (PEC ns. prot. 47561), 9406 (PEC ns. prot. 47560), 9366 (PEC ns. prot.47558), 9403 (PEC ns. prot. 47567) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. VP-03/2021);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;



Città metropolitana di Torino

- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "*AMT NORD*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "*AMT-N.E.*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.); non è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leini*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuornè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano; Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonetto;

dato atto che il Comune di Volpiano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 26 aprile 2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 26, riadottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- prevedere interventi di recupero di fabbricati accessori minori, cambi di destinazione d'uso ed adeguamenti funzionali di edifici nel Centro storico e nelle aree di contorno;
- contemplare interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale mediante la riclassificazione di alcune aree e ripermetrazione di lotti;
- adeguare ed ampliare le attività produttive esistenti mediante riclassificazione aree produttive dismesse e densificazione edilizia di aree produttive in attività;
- modificare le modalità di intervento su aree a Servizi privati ed individuare un'area di compensazioni ambientali;
- prevedere diversi interventi minori, riduzioni, correzioni e specificazioni;
- apportare alcune modifiche all'apparato normativo;



Città metropolitana di Torino

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 30 del 26/4/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 26 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene [da integrare] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- [non] contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **12 giugno 2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad



Città metropolitana di Torino

infrastrutture"; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 26 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, **riadottato** con deliberazione C.C. n. 30 del 26/04/2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla



Città metropolitana di Torino

disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 26. al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) riadottato dal Comune di Volpiano, le seguenti osservazioni:
 - a. Si ricorda che gli elaborati della Variante parziale devono fare riferimento all'art.14 della L.R. 56/77 in quanto, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla norma e dell'iter procedurale semplificato, trattasi di una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; dovranno perciò essere perseguiti requisiti formali, di chiarezza e completezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. La mancata trasmissione degli elaborati "*Relazione geologica aggiornata*" e "*Relazione acustica aggiornata*" adottati come risulta nel dispositivo della D.C.C. 30/2021, non consentono una completa valutazione dei contenuti della Variante. Si invita pertanto il Comune ad effettuare una ulteriore verifica della compatibilità degli interventi proposti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale durante la predisposizione del Progetto definitivo di Variante, avendo cura in particolare di verificare la compatibilità con i contenuti dei documenti non pervenuti. Si segnala inoltre che nell'elenco degli elaborati adottati di cui al punto 8 del dispositivo della D.C.C. sopra citata, viene indicata la "TAVOLA 4.3 dx". Nell'ipotesi che, per errore materiale, si intendesse indicare la "TAVOLA 4.2 dx", si rileva che l'elaborato Tav. 4.3 "Nuclei Rurali" trasmessa a questo Ente non risulta tra gli elaborati adottati. Si suggerisce infine una "rivisitazione" delle modalità di trasmissione degli elaborati delle Varianti in modo da evitare la trasmissione multipla del medesimo elaborato con conseguente inevitabile appesantimento delle procedure di smistamento ed archiviazione
 - b. Rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione di C.C. n° 30 del 26.4.2021 per i quali si suggerisce il recepimento con l'eventuale atto di approvazione del Progetto Definitivo:
 1. l'atto riporta la mera attestazione che la presente Variante "*non è incompatibile con i piani sovracomunali ...*", in luogo di quanto indicato all'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977, che prevede l'espressa conformità "*... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...*".
 2. Occorre integrare la puntuale elencazione delle condizioni che devono essere soddisfatte per la "parzialità" della Variante con quanto indicato alla lettera f) dell'art. 17 comma 5 della L.U.R.;
 3. Come richiesto dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, occorre integrare l'atto con "*un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f)*".
 4. E' necessario dichiarare, come previsto dall'art. 11 comma 7 del Regolamento di attuazione del P.P.R. n° 4/R, "*espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del P.P.R.*"
 - c. l' "*Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale*" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "*Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS*", e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede"
 - d. Osservazioni riferite alle Schede dell'elaborato "Relazioni illustrativa – modifiche cartografiche e normative":
 - o **Scheda B7:** considerato l'avanzato stato di realizzazione del fabbricato autorizzato con permesso di costruire n° 4/2016 e vista la volontà espressa di non aumentare la volumetria realizzabile sul lotto, si



Città metropolitana di Torino

ritiene più consona la destinazione a Verde Privato dell'area oggetto di modifica di zonizzazione.

- o **Scheda C5:** su indicazione della competente Direzione "*Coordinamento Viabilità - Viabilità 1*", si ritiene necessario variare il paragrafo "*modifiche normative*" riportato nella scheda come segue:

"3. Posizione 26/C5

L'attuazione dell'area IR20 è subordinata alla dismissione e sistemazione della porzione attigua dell'area Siv 13 posta sullo stesso lato della via Torino con parcheggi drenanti e cortina alberata. In fase di progettazione delle aree a parcheggio occorrerà definire le caratteristiche geometriche e le varie compartimentazioni delle aree a servizi ipotizzate, nel rispetto della sezione stradale di Cat. C e della classificazione delle intersezioni, rispettando le distanze di almeno 300 mt. tra accessi e rispettando i requisiti da Codice della Strada nell'ambito dell'intersezione della viabilità comunale, acquisendo parere e autorizzazioni in materia di viabilità da parte del settore competente della Città metropolitana. Gli eventuali attraversamenti pedonali e percorsi pedonali relativi anche alle attività limitrofe dovranno essere oggetto di attenta pianificazione ed esame a livello progettuale, e condivisi anch'essi con il settore competente della Città metropolitana."

- o **Scheda C6:** si segnala che, verosimilmente per un errore materiale, la quantificazione delle aree a standard riportate nella scheda e nella TAB N° 2.0 dell'elaborato "TABELLE DI SINTESI" non è rapportata ai 12 abitanti insediabili (25 mq/ab x 12 ab = 300 mq in luogo dei 250 mq indicati).
- o **Scheda D1:** per gli aspetti urbanistici occorre prevedere il reperimento delle superfici a Servizi di cui all'art. 21 comma 1 punto 3 della L.U.R. in quanto la norma prescrive il reperimento delle aree a Standard senza escludere le "*attività di tipo privato*". Sarà quindi necessario aggiornare i parametri di verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 della citata legge.

Per quanto attiene il Rischio Industriale, su indicazione della competente Direzione "*Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi*", occorre riportare espressamente nelle Norme di Attuazione del PRGC il numero massimo di persone che possono essere presenti al chiuso e/o all'aperto e con quale frequenza di utilizzo, necessario a rendere effettivamente compatibile l'intervento e pertanto esplicitare la categoria e sottocategoria di appartenenza dell'elemento vulnerabile previsto a seguito dell'intervento in esame.

- o **Scheda D2:** analogamente al punto precedente, la previsione di ampliamento dell'edificio esistente con destinazione "*attività di ristorazione e somministrazione*" richiede l'individuazione di aree a Standard pubblici previsti dall'art.21 comma 1 punto 3 della L.U.R. senza esclusioni per le attività di tipo privato. Sarà inoltre necessario aggiornare i parametri di verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77.
 - o **Schede E7 ed E8:** la riduzione della capacità insediativa apportata dalla Variante nelle zone oggetto di modifica comporta una riduzione delle aree a Servizi evidenziata nella "TAB. 5.2 - aree residenziali di nuovo impianto in Vauda" dell'elaborato "TABELLE DI SINTESI"..Occorre computare detta riduzione nella tabella di verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.U.R..
- e. **di trasmettere** al Comune di Volpiano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 09/06/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari



Città metropolitana di Torino



Prot. n° 55230

Torino, il 17/06/2021

FASCICOLO B. B2.04 – F06_2021_01704/ARPA
PRATICA F06_2021_01704

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le COMUNE di Volpiano
Servizio Ambiente
Piazza Vittorio Emanuele II n.12
10088 VOLPIANO
PEC: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Vs. riferimento Prot. n° 9273 del 06/05/2021; Prot. Arpa n° 42268 del 06/05/2021

OGGETTO: Riadozione della Variante parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente - Comune Volpiano – Procedura di VAS - Fase di Verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977. Contributo tecnico.

In riferimento a quanto in oggetto, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, effettuata sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si esprimono le seguenti considerazioni.

La riadozione della Variante parziale n. 26 prevede alcune modifiche rispetto alla precedente, come la eliminazione di alcune previsioni e il cambio di destinazione d'uso di parti delle seguenti aree: RNV1 ed RNV7. Infatti nel caso dell'area RNV1, una porzione (superficie di 1.005 m²) verrà riclassificata a Verde vincolato (Vp.r) ed anche nel secondo caso una porzione (superficie di 715 m²) sarà riclassificarla nella categoria EV - Aree boscate.

A tal proposito si precisa che, con questa variante, le restanti parti di tali aree (11.208 m² per la RNV1 e 9.482 m² per la RNV7) verranno modificate in quanto ridotte, ma comunque confermate nel PRGC; considerando inoltre che lo stesso non è stato ancora sottoposto a VAS, queste aree devono essere valutate in questo procedimento al fine di individuare i possibili effetti della variante.

Dalla valutazione della documentazione presentata si riscontra che tale approfondimento non è stato effettuato, ma si evidenzia che la conferma di queste due aree avrà tra i possibili effetti significativi il consumo della risorsa suolo¹: sarà infatti coinvolta una superficie complessiva di circa 2 ha, sulla quale non sono state previste le necessarie misure di mitigazione e compensazione.

¹ L'attenzione dell'Agenzia scrivente sulla risorsa suolo è motivata dal fatto che si tratta di una risorsa non rinnovabile, pertanto se consumata essa deve essere rigenerata: deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per non pregiudicare "...la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (Cfr. *Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987*).

A tal proposito, la Commissione Europea, nel 2011, ha indicato che occorre operare in modo che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno arrivi a zero entro il 2050 (Cfr. *-Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse Commissione europea, 2011*).

Facendo riferimento al documento della Commissione Europea "Future Brief: No net land take by 2050?" (aprile 2016) si precisa che "...l'azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it



Si precisa che quest'Agenzia ha tenuto in considerazione la misura compensativa prevista e descritta nella scheda D3, che inoltre era stata già valutata nel parere espresso precedente per la Variante parziale n. 26 (Prot. n. 26092 del 22/03/2021), ma vista la discreta estensione delle due nuove aree, si chiede che vengano previste ulteriori misure compensative per bilanciare il suolo che verrà perso con queste nuove previsioni.

Si precisa, però, che sono da considerate come consumate solo le parti di suolo di tutte le modifiche che attualmente sono libere, funzionanti e non impermeabilizzate.

Sono da ritenersi interventi che "consumano suolo"², tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione, con conseguente aumento dell'artificializzazione³ di tale componente, quindi non solo le parti che verranno impermeabilizzate.

Si specifica inoltre, che il consumo della risorsa suolo implica, oltre alla sottrazione di habitat (come nel caso della RNV7 che ricade in un'area ove è presente un'area boscata) e alla modifica della permeabilità, anche la perdita di tutte le altre funzioni attribuite alla risorsa (Servizi Ecosistemici⁴). Si chiede che vengano previste adeguate misure di compensazione⁵ in grado di rigenerare gli stessi valori e funzioni perse. Non sarebbe infatti sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse

estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali".

L'Agenzia segnala inoltre che, tra gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vi è l'allineamento tra la crescita del consumo di suolo e la crescita demografica

² Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

³ Per I.S.P.R.A., Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si parla di consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

⁴ Un suolo, in condizioni naturali, insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. Millennium Ecosystem Assessment, 2005) ossia:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
- servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

⁵ A rigore sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o di un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilanciamento tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquisite nelle aree recuperate.

Possono essere quindi ritenuti interventi compensativi, oltre che interventi di rigenerazione (de-impermeabilizzazione, bonifica di aree inquinate) anche interventi di riqualificazione mirati al mantenimento/realizzazione di connessioni ecologiche, mentre sono da ritenersi interventi di riduzione/mitigazione degli impatti quelli di contenimento dell'impermeabilizzazione o la realizzazione di aree verdi alberate ai margini delle aree interessate dalle edificazioni.

Al fine di individuare le aree di compensazione potrebbe essere utile la definizione della Rete Ecologica a Livello locale, individuando le aree di espansione possibile, in relazione alla presenza di zone di pregio o di naturalità residuali (per es. corpi idrici minori, aree boscate, filari), applicando la metodologia descritta negli allegati alla D.G.R. 31 luglio 2015 n. 52-1979.



e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti. Si chiede che tali misure compensative, una volta individuate, vengano inserite nelle N.d.A..

Si chiede, infine, che vengano prese in considerazione tutte le indicazioni già espresse nel parere inviato per la Variante parziale n.26 (sopra nominato).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali delle aree interessate e l'occorrenza di impatti significativi, si ritiene che la Variante parziale n. 26 riadottata, fermo restando la competenza comunale in materia di assoggettabilità, possa essere **esclusa** dalla fase di valutazione della procedura di V.A.S. solo **a condizione** che siano identificate ulteriori, valide ed adeguate misure di compensazione e siano inserite nelle N.d.A..

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Dott. Ivana Bottazzi
Dirigente responsabile della struttura
Attività di Produzione

*Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione
tel. - 011/19680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it*

Firmato digitalmente da: Ivana Bottazzi
Data: 16/06/2021 12:53:25